

DDL R 64

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 2**

L'articolo 1 viene integralmente sostituito dal seguente:

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La Regione Piemonte con la presente legge, tutela il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, fatte salve le situazioni nelle quali l'allontanamento del minore si renda necessario in attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di provvedimenti urgenti dell'autorità amministrativa, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un'opera di sostegno sociale, psicologico ed economico, ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado nelle condizioni di assumersi la responsabilità del minore.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l. 184/1983, il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2 bis. La persona minore di età, in considerazione dell'età e della sua fase di sviluppo cognitivo, deve essere ascoltato con riferimento agli interventi pianificati e proposti dai servizi sociali e sanitari rispetto alla sua tutela ed alla sua crescita, in quanto ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, in modo consono alle sue capacità, per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

3. Per minore si intende, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni

4. Per genitori si intendono le figure parentali o i titolari della responsabilità genitoriale.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza

Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-al comma 1:

-si ricorda che il diritto del minore a crescere nella propria famiglia viene tutelato fatte salve le situazioni nelle quali, a protezione degli stessi minori, si renda necessario un allontanamento dalla famiglia stessa, in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e di provvedimenti urgenti dell'autorità amministrativa;

-si modifica l'ordine delle tipologie di sostegno da attivare a favore delle famiglie, mettendo in maggiore evidenza, in base alla priorità ed alle problematiche evidenziate dalle famiglie stesse, gli interventi di sostegno sociale e psicologico e successivamente il sostegno economico;

-si aggiunge la specifica che evidenzia il coinvolgimento ai parenti entro il IV grado, purché nelle condizioni di assumersi la responsabilità dei minori, a maggior tutela dei minori stessi.

-con il comma 2 bis si evidenzia l'importanza di procedere all'ascolto dei minori con riferimento agli interventi pianificati e proposti dai servizi sociali e sanitari rispetto alla loro tutela e crescita, valorizzandone le capacità di comprensione e di autodeterminazione, in modo consono alle loro capacità, per metterli in condizione di esprimere la propria volontà".

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 3**

L'articolo 2 viene integralmente sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Prevenzione degli allontanamenti)

1. Nella regione l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine in situazione di vulnerabilità familiare, può essere proposto solo successivamente all'attuazione di un progetto quadro denominato progetto educativo familiare (P.E.F) pertinente e dettagliato, costruito con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari possibili e verificabili, che abbia almeno la durata semestrale, e comprenda interventi di recupero della capacità genitoriale della famiglia, e la rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nella comunità locale.

1 bis. I Servizi che concorrono alla definizione e stesura del PEF devono mettere in atto tutte le azioni e strategie necessarie per assicurare la costante condivisione delle finalità, obiettivi, azioni e risultati attesi in esso contenute con le famiglie. In coerenza con questo percorso, alla famiglia sarà proposto di sottoscrivere il PEF già nella fase iniziale, come pure per tutti i progressivi e successivi aggiornamenti. Analogamente, il percorso coinvolge gli stessi minori interessati, per addivenire, compatibilmente con l'età e lo sviluppo cognitivo, alla sottoscrizione del PEF.

2. Fatte salve diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente, e ribadito l'obbligo in capo agli operatori di segnalare le situazioni di pregiudizio connesso alle condotte genitoriali, per i conseguenti provvedimenti a tutela del minore, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e alla Procura presso il Tribunale ordinario (in caso di condotte che assumono rilevanza penale) e le diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente, i servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004 e i servizi sanitari assicurando l'ascolto di tutte le parti coinvolte, pongono prioritariamente in essere a favore dei minori e delle loro famiglie di origine gli opportuni interventi di sostegno precoce, tempestivo e strutturato, quali assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale, di sostegno, attraverso la messa in rete di tutte le opportunità e gli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche

con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia.

3 bis. Particolare attenzione va posta nei confronti dei minori con disabilità o con disturbi del comportamento, al loro diritto e fruizione delle cure sanitarie e di partecipazione alla vita scolastica generale ed al particolare bisogno di sostegno delle loro famiglie.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-al comma 1 si propone di utilizzare la definizione di vulnerabilità familiare, in luogo del precedente riferimento alla fragilità o inadeguatezza genitoriale, in quanto definizione più completa ed onnicomprensiva, oltre che più aggiornata e coerente con le definizioni adottate a livello nazionale nelle linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva" di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017. Tale modifica si ripropone nell'intero articolato, qualora necessario;

-la proposta del comma 1bis è in coerenza con le più recenti indicazioni nazionali del programma PIPPI e delle Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva" di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017, nella misura in cui evidenzia la necessità che tutte le fasi di stesura ed attuazione del PEF (Progetto Educativo Familiare, di seguito PEF) siano condivise in modo concreto ed effettivo con la famiglia interessata, condivisione che dà luogo anche alla sottoscrizione del progetto da parte della stessa famiglia e del minore, compatibilmente con la sua età ed il suo grado di sviluppo cognitivo;

-all'art. 2 comma 2 si ribadisce l'obbligatorietà della segnalazione delle situazioni di pregiudizio, in capo agli operatori dei servizi, nonché l'importanza dell'integrazione con i servizi sanitari nell'ascolto e nella presa in carico delle famiglie vulnerabili, inoltre, si focalizza l'attenzione sulla necessità di mettere in campo interventi di sostegno precoci, tempestivi e strutturati.

In fine, viene aggiunto il comma 3bis, che ribadisce la necessità di porre attenzioni specifiche in favore dei minori diversamente abili e/o con disturbi del comportamento e delle necessità di strutturare specifici interventi di sostegno.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

DDL R 64

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 4**

L'art. 3 viene integralmente sostituito dal seguente:

Art. 3.

(Diritto del minore alla famiglia)

1. Per prevenire l'allontanamento del minore dalla propria famiglia e dal contesto di origine, la Regione Piemonte promuove politiche integrate, finalizzate sia al rispetto dell'interesse fondamentale del minore a crescere in un ambiente familiare idoneo, sia di consentire alle famiglie di origine di esprimere appieno le proprie risorse e

potenzialità e con l'obiettivo di:

a) prevenire l'allontanamento realizzando interventi di sostegno alla genitorialità;

b) coinvolgere le reti familiari fino al quarto grado di parentela, ove disponibili e idonee;

b bis) realizzare, nelle situazioni in cui non sia possibile ricorrere agli interventi di cui ai precedenti punti a) e b), l'affidamento familiare, a partire da quello consensuale, attivato dai Servizi d'intesa con la famiglia d'origine.

b ter) potenziare, nelle situazioni in cui non sia possibile ricorrere agli interventi di cui ai precedenti punti a) e b), i progetti di affido flessibili e modulabili sulle necessità delle famiglie d'origine, per il rafforzamento delle capacità educative esistenti e le possibilità di collaborazione delle famiglie al PEF;

c) contenere gli inserimenti in struttura;

d) superare l'inserimento in struttura residenziale dei minori della fascia 0/5 anni, in linea con la normativa regionale vigente;

e) progettare azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale;

f) contenere i periodi di inserimento in struttura, sempre nell'esclusivo superiore interesse dei minori accolti;

g) garantire il rientro del minore nella famiglia di origine, qualora ne esistano le condizioni, alla luce degli interventi di sostegno adeguatamente documentati dai servizi competenti, in tempi il più possibile brevi nel rispetto del principio di continuità affettiva e dei rapporti

familiari/parentali.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-al comma 1, si evidenzia maggiormente il ruolo della Regione Piemonte nella promozione e sostegno a politiche integrate in favore del benessere dei minori e delle loro famiglie;

-al comma 1 lett b) si puntualizza la necessità che le reti famigliari fino al IV grado siano effettivamente disponibili ed idonee nel prendersi cura del minore che viene loro affidato;

- con l'inserimento dei commi b bis) e b ter) si mette in luce, nelle situazioni in cui la rete famigliare fino al IV grado, non sia disponibile o in grado di prendersi cura dei minori, la necessità di fare ricorso allo strumento dell'affidamento famigliare, nelle sue forme flessibili e modulabili, sulle necessità delle famiglie di origine, in un percorso di collaborazione delle famiglie alla realizzazione del PEF;

-con l'inserimento delle lett c) ed lett f), si sottolinea l'importanza di contenere gli inserimenti in struttura ed i periodi di inserimento, sempre nell'esclusivo superiore interesse dei minori accolti, favorendo ove sia possibile un rientro del minore nella propria famiglia in tempi adeguati al suo superiore interesse.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

DDL 64

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 5**

L'art. 4 è integralmente sostituito dal seguente:

Art.4.

(Azioni)

1. La Regione definisce le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia d'origine e, per i casi in cui questa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, predispone le misure organizzative dei servizi di affidamento familiare attraverso propri atti di programmazione e delle risorse finanziarie disponibili.

2. La Regione, attraverso il sistema dei servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004 provvede a:

a) sostenere con gli interventi di cui alla presente legge il minore e la famiglia di origine attraverso interventi finalizzati a favorire la crescita armonica, a rafforzare le competenze genitoriali e a prevenire l'allontanamento;

b) promuovere protocolli di intesa, senza oneri a carico della regione, tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operanti nella tutela dei minori e delle famiglie, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza, di consulenza e di mediazione familiare, in modo omogeneo sul territorio regionale;

c) destinare una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari per sostenere le azioni di prevenzione all'allontanamento di cui alla presente legge;

d) promuovere in via prioritaria lo strumento dell'affidamento familiare, diurno o residenziale, quando la famiglia di origine e i parenti entro il quarto grado non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore;

e) mantenere i rapporti con le autorità giudiziarie competenti, ai fini di promuovere adeguate modalità di raccordo con il sistema regionale dei servizi;

f) promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori coinvolti a vario titolo nella cura e tutela dei minori e delle famiglie;

f bis) prevedere cicli di formazione periodica che coinvolgano le famiglie affidatarie e le famiglie d'origine, anche sulle specificità interculturali, nonché tutti coloro che, oltre ai servizi, possono monitorare le condizioni di crescita del minore, accompagnare, orientare

ed eventualmente segnalare le situazioni di pregiudizio;

g) prevedere un adeguamento e costante aggiornamento delle linee guida regionali in materia di affidamento familiare, che comprendano strumenti e metodi di progettazione congiunta, monitoraggio e verifica periodica fra gli operatori socio-sanitari coinvolti nel progetto, compresi i rapporti con l'Autorità giudiziaria, le famiglie di origine e affidatarie ed il minore.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-al comma 2, lettera a), si rafforza la necessità che gli interventi di sostegno al minore e alla sua famiglia siano orientati a sostenere le competenze genitoriali e a promuovere la crescita armonica del minore, attraverso un articolato set di interventi professionali in favore di minori e famiglie, in cui rientrano a pieno titolo gli interventi di consulenza e mediazione familiare (lettera b);

-al comma 2 lettera c), si incrementa al 50% la percentuale minima delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari da destinare al rafforzamento degli interventi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, volti alla prevenzione dell'allontanamento;

-al comma 2, si inserisce la lettera f) bis e un maggiore dettaglio nella lettera g), con lo scopo di rafforzare, attraverso cicli di formazione periodica, le competenze di tutti i soggetti che intervengono nella presa in carico e nel sostegno delle famiglie vulnerabili, di specificare le professionalità coinvolte nel percorso di sostegno alle famiglie, ascrivibili ai servizi sociali e la necessità di aggiornare periodicamente le linee guida regionali di riferimento.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 6**

L'art. 5 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 5.

(Impossibilità di allontanamento del minore per indigenza del nucleo familiare di origine)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della L.184/83, le sole condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere motivo di allontanamento del minore dalla propria famiglia.

2. A tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto di tipo economico, domiciliare, educativo a favore della famiglia di origine del minore, che dovrà essere almeno pari al contributo all'affido eventualmente erogabile.

3. Il progetto educativo familiare di cui all'articolo 2 deve espressamente prevedere misure di sostegno economico alla famiglia e interventi a supporto della genitorialità, con una particolare attenzione ai nuclei nei quali siano presenti minori di età compresa tra gli zero e i tre anni in coerenza con quanto definito dal d.l. 4/2019, convertito nella legge 29 marzo 2019, n. 26.

4. Nei casi previsti dal comma precedente sono individuati quali strumenti per la definizione del progetto educativo familiare le "linee guida per la valutazione multidimensionale", come approvate dalla Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché le linee di indirizzo nazionali "l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità-promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza unificata a dicembre 2017.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-al comma 1, si chiarisce che la sola condizione di indigenza economica non è un fattore sufficiente a determinare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia.

-al comma 2, non si fa più riferimento all'impegno economico della retta in presidio, che appare eccessivo come valore minimo di riferimento cui equiparare il valore degli interventi realizzati a sostegno delle famiglie o dell'affidamento familiare.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 7**

L'art. 6 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 6.

(Interventi di sostegno alla famiglia)

1. Il sistema regionale dei servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004 e i servizi sanitari attuano interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone e famiglie non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana propria e degli eventuali minori a carico e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative, con simultanea attivazione obbligatoria di un progetto individualizzato di recupero o rafforzamento delle competenze famigliari.

2. Laddove non è sufficiente il sostegno familiare, si deve dare la priorità all'affidamento familiare fino al quarto grado di parentela, diurno o residenziale. Ove ciò non risulti possibile, nel superiore ed esclusivo interesse del minore, si provvederà all'affidamento etero familiare.

3. La Regione, anche in collaborazione con Enti e associazioni, promuove e sostiene progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine per rafforzare le competenze genitoriali, per evitare l'allontanamento e favorire il rientro famigliare dei minori allontanati.

3. bis I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali, in stretta collaborazione con i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, in conformità con i principi stabiliti dalla LR 1/2004, pongono in essere interventi di carattere socio-educativo, socio-sanitario e psicologico, a sostegno degli adulti e dei minori componenti i nuclei famigliari.

3 ter I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali, collaborano con i servizi per il lavoro e per la casa, secondo le rispettive competenze, per sostenere progettualità specifiche a supporto di famiglie fragili, con interventi innovativi di "abitare sociale" o inserimento lavorativo.

4. I comuni, di concerto con gli enti e i soggetti competenti, pongono in essere interventi di sostegno economico ai nuclei familiari con minori nei seguenti casi:

a) indigenza economica;

b) sfratto per morosità;

c) mancanza di sistemazione abitativa. In questo caso sono da prevedere anche soluzioni temporanee, nelle quali viene ospitata a tariffa agevolata la famiglia che si trova in condizioni di grave difficoltà economica.

5. Gli interventi di sostegno consistono in interventi economici e abitativi, rientranti nei trasferimenti agli Enti Gestori dei servizi socio assistenziali del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 35 della l.r. 1/2004, idonei a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare.

6. Gli interventi di cui al comma precedente hanno carattere prioritario e vincolante rispetto agli interventi comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-al comma 1 si ribadisce l'importanza dell'integrazione con i servizi sanitari nell'ascolto e nella presa in carico delle famiglie vulnerabili, sulla base di un progetto che, per essere efficace, deve essere individualizzato, cioè costruito sulla base dei punti di forza e dei fabbisogni della persona e non standardizzato;

-al comma 2, si rafforza la previsione della priorità del priorità all'affidamento familiare fino al quarto grado di parentela, diurno o residenziale;

-l'inserimento dei commi 3bis e 3ter sottolinea la necessità di sostenere progettualità integrate, anche sperimentali e innovative, in favore delle famiglie vulnerabili, da parte di tutta la rete dei servizi di cui alla L.328/2000, sia rispetto alle esigenze di rilievo socio-sanitario, di inserimento lavorativo e di sistemazione abitativa;

-al comma 4, lettera c), si evidenzia la necessità di mettere in campo interventi di sostegno all'abitare, anche attraverso soluzioni temporanee e/o la possibilità di soluzioni abitative a tariffe agevolate.

-il comma 6, in chiusura, sancisce il carattere prioritario e vincolante rispetto agli interventi di sostegno alla famiglia, delineati nell'intero articolo, rispetto a quelli comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, che sono da considerarsi residuali.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti

EMENDAMENTO 8

L'art. 7 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 7.

(Interventi multidisciplinari di valutazione delle situazioni di disagio familiare)

1. Al fine di veder garantita una valutazione multidisciplinare della situazione di disagio familiare e del minore le relazioni dei servizi sociali dovranno espressamente comprendere tutti gli elementi di analisi e valutazione necessari, provenienti da altri soggetti, in primis l'autorità scolastica, che siano in contatto con il minore e la sua famiglia.

2. Gli elementi di analisi e valutazione di cui al comma 1 devono essere contenuti in relazioni allegate ai documenti dei servizi sociali.

3. In ogni azienda sanitaria locale del territorio regionale i servizi afferenti ai Dipartimenti Materno Infantile, Salute Mentale e Dipendenze realizzano una propria valutazione sullo stato psicologico del minore e degli adulti coinvolti e svolgono attività psicoterapeutica, al fine di rinforzare le capacità del nucleo familiare cui le famiglie che intendono usufruire dei progetti di cui alla presente legge sono tenute a prestare il consenso.

3 bis. Ogni azienda sanitaria locale del territorio regionale i Servizi di Psicologia e di Neuropsichiatria Infantile, in stretta collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale e per le Dipendenze, realizzano una propria valutazione sullo stato psicologico delle figure genitoriali ed assicurano gli interventi di sostegno alle problematiche di salute degli adulti, al fine di rinforzare le capacità del nucleo familiare nella cura e tutela dei minori e del loro armonico sviluppo psico-fisico.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-al comma, 3, si chiarisce la necessità che la valutazione sullo stato psicologico avvenga non solo sul minore, ma anche sull'intero nucleo familiare, con il pieno coinvolgimento non solo dei servizi di Psicologia, ma anche, nella definizione più complessiva, dei Dipartimenti materno-infantili, salute mentale e dipendenze, prevedendo che tutte le fasi di stesura ed attuazione del PEF siano condivise in modo concreto ed effettivo con la famiglia interessata, condivisione che dà luogo anche alla sottoscrizione del progetto da parte della stessa famiglia;

l'inserimento del comma 3 bis) mette in evidenza le specifiche competenze dei diversi dipartimenti e servizi in ambito sanitario, la cui collaborazione è indispensabile per la valutazione sullo stato psicologico degli adulti e per l'attuazione dei necessari interventi di sostegno, previsti dal PEF.

Presenza/Assenza oneri Assenza oneri
In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 9**

L'Art. 8 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 8.

(Interventi di accompagnamento e mediazione familiare)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce interventi di accompagnamento e mediazione familiare erogati:

a) da enti locali singoli o associati;

a bis) da servizi sanitari pubblici, nelle loro varie articolazioni;

b) da associazioni e organizzazioni iscritte al registro nazionale unico del terzo settore che hanno come finalità la permanenza del minore nella famiglia d'origine e la tutela dei minori e delle famiglie, anche finanziati mediante risorse statali di cui al d. lgs. 117/2017.

2. Gli interventi possono prevedere percorsi di mediazione familiare e di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-sia nel titolo, che nel comma 1, si mette in luce la specificità della relazione di aiuto professionale, che si sostanzia, non su interventi di tipo assistenziale a carattere residuale, ma quanto più in una relazione di accompagnamento, orientata a promuovere le potenzialità della famiglia in situazione di vulnerabilità;

-con l'inserimento della lettera abis) del comma 1, si sottolineano le specifiche competenze dei diversi dipartimenti e servizi in ambito sanitario, la cui collaborazione è

indispensabile per la valutazione sullo stato psicologico degli adulti e per l'attuazione dei necessari interventi di sostegno, previsti dal PEF.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 10**

L'Art. 9 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 9.

(Criteri per l'affidamento familiare)

1. Laddove non si rilevi sufficiente il sostegno familiare fornito dalla rete dei servizi sociali e sanitari, in collaborazione con enti ed associazioni, ed emerga come necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, viene privilegiato l'affidamento familiare. Solo qualora il coinvolgimento dei parenti sino al quarto grado dia esito negativo si provvederà all'affido etero-familiare. L'esito negativo deve essere documentato e dettagliatamente motivato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato.
2. La selezione delle famiglie affidatarie dovrà essere realizzata attraverso procedure di carattere sociale e psicologico, identificabili e documentabili.
3. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno dovutamente certificati e relazionati di cui all'articolo 2, comma 1 è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno.
4. Ogni famiglia affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle e comunque senza superare il tetto massimo di n. 5 minori, compresi i figli degli affidatari.
5. Nel caso in cui l'affidamento interessi fratelli e o sorelle, gli stessi saranno preferibilmente affidati allo stesso nucleo familiare, fatto salvo il superiore interesse dei minori; gli eventuali motivi ostativi dovranno essere adeguatamente rappresentati nel provvedimento di affidamento familiare.
6. I servizi sociali seguono lo svolgimento dell'affidamento conducendo verifiche trimestrali con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo l'incontro tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, qualora non ci siano indicazioni diverse da parte dell'Autorità Giudiziaria; la mancata previsione di tali incontri, nel superiore interesse del minore, dovrà essere adeguatamente motivata.
7. I servizi sociali di concerto con i servizi sanitari adottano iniziative volte a garantire la

temporaneità dell'affidamento individuando servizi/operatori per la gestione degli affidi, che possano occuparsi delle relazioni tra famiglie d'origine e famiglie affidatarie e promuovere ed accompagnare, laddove possibile, il rientro del minore nella propria famiglia di origine o supportare il suo percorso di autonomia anche oltre la maggiore età.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

- a comma 1 si esplicita che, qualora non sia possibile ricorrere prioritariamente all'affidamento ai parenti entro il IV grado, sarà compito dei servizi documentare e dettagliatamente motivare, attraverso relazioni scritte, il percorso effettuato e le scelte compiute; analogamente, al comma V, si chiarisce che, in caso di impossibilità di procedere all'affidamento congiunto di una fratria, gli eventuali motivi ostativi dovranno essere adeguatamente illustrati nel provvedimento di affidamento familiare, nel supremo interesse dei minori stessi; infine, analogo obbligo di adeguata documentazione e motivazione viene previsto al comma 6, in caso di mancata previsione di incontri con la famiglia di origine;

-al comma 7, si evidenzia l'importanza di un approccio di sistema, tra operatori e tra servizi e con le famiglie, di origine e affidatarie, nella gestione delle diverse fasi dell'affidamento familiare;

-infine, sempre al comma 7, si pone l'attenzione sulla necessità di supportare i minori che non fanno rientro in famiglia, ma che intraprendono un percorso di autonomia, anche oltre la maggiore età, in concreto, di norma il percorso di supporto si estende fino ai 21 anni.

-

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 11**

L'Art. 10 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 10.

(Strutture residenziali per minori)

1. Il sistema dei servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004 e i servizi sanitari valutano l'inserimento dei minori in strutture residenziali quale intervento da disporre in via residuale ed eccezionale, solo laddove gli interventi di prevenzione e sostegno alla famiglia d'origine, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido familiare (a familiari fino al quarto grado di parentela, residenziale, diurno, a tempo parziale, a famiglie o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore ed esclusivamente nel rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. I progetti educativi familiari intesi come progetti sviluppati dai servizi territoriali e delle azioni volte ad affrontare la complessità della situazione del minore e/o della sua famiglia, devono indicare con chiarezza:

a) gli obiettivi di tutela e benessere del minore, anche in termini terapeutici, laddove necessario, da perseguire con l'inserimento del minore nella struttura più appropriata;

b) gli obiettivi di cambiamento da raggiungere dovranno essere identificati in modo da essere significativi, raggiungibili, osservabili e misurabili;

c) la durata degli inserimenti.

3. Nel P.E.F. devono essere descritti gli indicatori di esito e di efficacia degli interventi attuati dalle strutture in cui il minore è inserito e dai servizi competenti in favore del minore e della famiglia di origine, al fine di promuovere il rientro del minore in famiglia, fatto salvo il dettato normativo di cui all'articolo 9 della l. 184/1983; tali indicatori dovranno rispondere a metodologie standardizzate e legittimate da un punto di vista tecnico scientifico, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali.

4. Le relazioni di verifica periodica dei P.E.F. devono essere comunicate e condivise con i genitori del minore, qualora non sussistano provvedimenti contrari delle autorità

giudiziarie.

5. I servizi socio-assistenziali, provvedono a stilare un piano educativo finalizzato al rientro del minore nella famiglia d'origine entro 60 giorni dall'allontanamento, anche attraverso percorsi gradualmente che prevedano un coinvolgimento delle strutture nella gestione di interventi postdimissione di tipo diurno o domiciliare.

5 bis I Servizi Sanitari collaborano attraverso le professionalità specifiche, psicologi e neuropsichiatri infantili ed educatori, sia per il percorso di predisposizione del piano educativo, sia per la presa in carico delle situazioni che evidenzino disagio o difficoltà tali da non consentire il positivo percorso di reinserimento.

6. La Regione implementa le procedure necessarie a tutelare e garantire l'assenza di conflitto di interessi tra le professionalità operanti nel servizio pubblico sociale e sanitario coinvolti nei processi di affidamento e collocazione etero-familiare e in comunità dei minori.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 180 giorni, avvia la revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture per minori tenendo conto che i presidi per minori, fatto salvo il progressivo superamento dei presidi 0/5 anni come previsto dall'art. 3, si articolano in fasce di età.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

-nel titolo e nel comma 1, si chiarisce che l'intervento di inserimento a carattere residuale è da intendersi riferito alle sole strutture residenziali, e non agli inserimenti in strutture semiresidenziali, a carattere diurno, che si configurano come interventi di sostegno alla famiglia, richiamando altresì l'obbligo al rispetto della durata degli inserimenti, previsti sia dalla normativa nazionale che regionale in materia;

-al comma 5, si modificano i termini per la predisposizione del PEF, per consentire sistema dei servizi di disporre di un tempo maggiore per la predisposizione del piano educativo finalizzato al rientro del minore in famiglia d'origine, raccogliendo e valutando tutte le informazioni sul minore e sul suo nucleo familiare, perseguendo la massima integrazione con i servizi sanitari nel percorso di predisposizione del piano educativo e nella presa in carico delle situazioni, con la messa a disposizione di tutte le professionalità presenti all'interno dei servizi sanitari stessi (comma 5 bis).

-nello stesso comma 5 si evidenzia l'importanza che nella realizzazione di percorsi gradualmente di rientro dei minori in famiglia, siano opportunamente coinvolte anche le strutture residenziali, per la gestione di interventi di post-dimissione diurni o domiciliari.

-all'art. 10 comma 7, si elimina il riferimento specifico alle fasce di età, che è oggetto di

disciplina con appositi provvedimenti amministrativi regionali, che nel corso del tempo possono essere aggiornati.

Presenza/Assenza oneri Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

DDL R 64

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialita' e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 12**

Dopo l'art. 10, viene aggiunto il seguente:

Art. 10 bis (Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, nonché i tempi, le modalità di monitoraggio e verifica rispetto agli interventi realizzati, nonché i percorsi di formazione continua a supporto.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare l'emendamento completa l'impianto legislativo con l'inserimento di un piano regionale triennale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza, che si inserisce a pieno titolo nel contesto della programmazione regionale, rispetto alle politiche a favore dei minori e delle famiglie.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialita' e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 13**

L'Art. 11 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 11.

(Osservatorio sugli allontanamenti di minori)

1. La Giunta regionale con deliberazione costituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri a carico del bilancio regionale, presso la struttura regionale competente per materia e con il coinvolgimento di rappresentanti degli Enti Locali, dei Servizi Sociali e Sanitari e del terzo Settore, l'osservatorio sull'allontanamento di minori, che ha il compito di monitorare la casistica, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie, allo scopo di programmare gli interventi idonei.

2. Le rilevazioni riguardano:

a) numero di minori allontanati dal nucleo familiare rapportati al totale dei minori presi in carico;

b) motivo dell'allontanamento;

c) soggetto segnalatore che ha avviato il percorso di presa in carico e/o il soggetto segnalatore per cui è nato l'intervento di allontanamento;

c bis) l'Autorità che disposto l'allontanamento;

d) soggetto che ha ospitato il minore allontanato: parenti entro il IV grado, famiglia affidataria etero-familiare, famiglia comunità, casa famiglia, comunità educativa residenziale, comunità socioriabilitativa o terapeutica per minori e in tutti i presidi previsti dalla normativa regionale;

e) tempo di permanenza all'interno delle strutture di cui alla lettera d);

f) rientro nella famiglia entro il quarto grado dopo l'allontanamento;

g) numero di allontanamenti avvenuti in ogni singolo anno divisi per i singoli Enti gestori dei servizi sociali delle funzioni socio-assistenziali;

h) attività realizzate dagli Enti gestori dei servizi sociali;

i) interventi realizzati dai servizi sanitari;

l) spesa complessiva annuale distinta per tipologia di interventi attuati: permanenza nelle strutture residenziali, contributo concesso alle famiglie affidatarie, assistenza domiciliare o ogni tipo di attività finalizzata ad evitare l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare.

3. Gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla l.r. 1/2004 e i servizi sanitari, trimestralmente, secondo il calendario e le modalità definite dalla struttura regionale competente, trasmettono all'osservatorio copie anonimizzate dei decreti di allontanamento e relative relazioni, nonché i dati di cui al comma 1.

3 bis. I servizi sanitari, trimestralmente, secondo il calendario e le modalità definite dalla struttura regionale competente, trasmettono all'osservatorio un'analisi quali-quantitativa periodica sistematica delle cartelle multiprofessionali e multidimensionali aperte nel periodo considerato, nonché i dati di cui al comma 1 rispetto alle situazioni in carico ed all'evoluzione delle stesse.

4. Nel caso di inadempienza nella trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti gli enti gestori subiranno una decurtazione del 10 per cento del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Relazione/motivazione emendamento

A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, il nuovo testo dell'articolo accoglie le proposte presentate, discusse ed approfondite con cui, in particolare:

- al comma 1, si definisce con precisione che l'Osservatorio dovrà comprendere i rappresentanti degli Enti Locali, dei Servizi Sociali e Sanitari e del terzo Settore, in un'ottica di piena sussidiarietà e condivisione degli obiettivi e dei compiti dell'Osservatorio,

- al comma 2 si inseriscono una serie di indicatori quantitativi aggiuntivi di interesse per la rilevazione dati e per l'analisi della dimensione del fenomeno degli allontanamenti sul territorio regionale;

-l'inserimento del comma 3 bis) completa il sistema di monitoraggio del costituendo Osservatorio, attraverso strumenti di analisi quali-quantitativi periodici rispetto alle situazioni dei minori e delle famiglie in carico ed all'evoluzione delle stesse.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

DDL 64

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti

EMENDAMENTO 14
L'art. 14 (Norma transitoria) viene eliminato.
Relazione/motivazione emendamento La fase transitoria è stata superata, con l'approvazione del decreto Interministeriale del 19.11.2020, registrato alla Corte dei Conti il 9.12.202, al n. 2335, che ha disposto, all'art. 1 comma 3 l'incremento della quota minima di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza al 50%.
Presenza/Assenza oneri Assenza oneri
In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

DDL R 64

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialita' e norme per la prevenzione degli allontanamenti**EMENDAMENTO 15**

All'Art. 15 (Norma finanziaria), il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, quantificati per l'anno 2021-2022 e 2023 in euro 17.600.000,00 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Relazione/motivazione emendamento

Il comma è stato aggiornato con riferimento alle annualità vigenti del bilancio regionale e al superamento della fase transitoria, per effetto del decreto Interministeriale del 19.11.2020, registrato alla Corte dei Conti il 9.12.202, al n. 2335, che ha disposto, all'art. 1 comma 3, l'incremento della quota minima di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza al 50%.

Presenza/Assenza oneri

Assenza oneri

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura

Assessore Chiara Caucino

DDL R 64

Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti

EMENDAMENTO 1	
	Al titolo, dopo le parole "Interventi a sostegno della genitorialità e", si sostituiscono le parole "norme per la prevenzione degli allontanamenti" con le parole " del diritto dei minori a crescere in famiglia".
Relazione/motivazione emendamento	A seguito delle consultazioni svoltesi in conformità con le indicazioni della Conferenza Regione Autonomie Locali, con i rappresentanti della stessa e delle Autorità Giudiziarie Minorili, dei servizi sociali e sanitari, l'Alleanza delle Cooperative Sociali nel periodo luglio/novembre 2020, gli emendamenti specificati accolgono le proposte presentate, discusse ed approfondite. Rispetto al titolo del DDLR, il presente emendamento pone in maggiore evidenza la centralità del diritto dei minori a crescere in famiglia, obiettivo centrale nell'intero testo normativo.
Presenza/Assenza oneri	Assenza oneri
In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura	

Assessore Chiara Caucino